

Spett.  
**Cassa Centrale Raiffeisen  
dell'Alto Adige SpA**  
Via Laurin 1  
39100 Bolzano (BZ)

## **RICHIESTA DI PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE IN FORMA DI CAPITALE<sup>1</sup>**

**Aderente**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_  
nato/a in \_\_\_\_\_ Stato \_\_\_\_\_ il \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ no. \_\_\_\_  
prov. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_ E-Mail \_\_\_\_\_

### **chiede**

in riferimento alla propria posizione previdenziale complementare:

di tipo individuale (anche in caso di solo conferimento del TFR)

di tipo collettivo (in caso di accordo collettivo e quindi di contributo del datore di lavoro)

la prestazione pensionistica complementare **in forma di capitale** in quanto in data \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_  
ha maturato i requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza,  
ed alla data odierna può far valere almeno 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche  
complementari;

### **con l'accredito sul conto corrente**

Codice IBAN \_\_\_\_\_  
intestato a \_\_\_\_\_  
presso la banca \_\_\_\_\_ filiale \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate interamente in capitale soltanto nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335. In difetto di tale requisito, la prestazione in forma di capitale non può eccedere il 50% del montante finale accumulato. Il resto del montante deve essere trasformato in rendita. In questo caso vedasi il modulo: "Richiesta di prestazione pensionistica in forma di rendita".

### ed inoltre dichiara

- di assumersi piena responsabilità della veridicità e fedeltà dei dati e delle dichiarazioni contenuti nella presente richiesta e di essere consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci o reticenti e di falsità degli atti, comunque accertate, di essere passibile di sanzioni penali ed amministrative, secondo le disposizioni vigenti (D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445);
- di essere in possesso dei requisiti che danno diritto alla presente richiesta;
- di aver comunicato correttamente al Fondo gli importi di tutti i contributi non dedotti fiscalmente versati negli anni di partecipazione allo stesso;
- di aver valutato la facoltà di mantenere la posizione individuale presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione, con conseguente variazione della posizione individuale in funzione dei rendimenti conseguiti dal Fondo mantenendo comunque il diritto di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche;
- di aver letto e compreso tutte le informazioni e le avvertenze riportate sul presente modulo;
- di aver letto e compreso il Documento sul regime fiscale.

### Avvertenze

- Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti alla presente richiesta con tempestività e comunque entro il termine massimo di due mesi dalla ricezione della stessa corredata dalla documentazione completa.
- I termini relativi alla presente richiesta decorrono dal giorno in cui la stessa risulta essere corretta e completa. La richiesta non corretta viene respinta; quella non completa viene respinta se non integrata entro 2 mesi.
- L'importo oggetto di disinvestimento è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alla richiesta. A seconda dell'andamento del valore quota, l'importo disinvestito sarà maggiore o minore rispetto a quello che sarebbe risultato al momento della presentazione della richiesta.
- La verifica delle condizioni non può essere conclusa, se l'eventuale datore di lavoro non ha effettuato tutti gli adempimenti a suo carico (es. non ha versato tutti i contributi trattenuti in busta paga o non ha comunicato al Fondo la cessazione del rapporto di lavoro).
- Le somme risultanti dal disinvestimento delle quote accumulate sulla posizione individuale verranno liquidate al netto delle imposte previste per legge (per ulteriori informazioni consultare il Documento sul regime fiscale).
- Le prestazioni in forma di capitale sono aggredibili da parte dei creditori dell'aderente. In caso di contratto di finanziamento stipulato dal richiedente e notificato al Fondo, viene applicato quanto stabilito dalla legge.
- I documenti allegati alla richiesta non verranno restituiti.
- I "vecchi iscritti", ossia coloro che hanno aderito ad un fondo pensione prima del 29.04.1993, devono comunicare al Fondo la scelta relativa alla disciplina fiscale da applicare ai contributi eventualmente versati dal 01.01.2007.

### Solo per aderenti iscritti prima di 1993 ("vecchi iscritti")<sup>2</sup>

Opta per l'applicazione del regime fiscale previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, limitatamente al montante maturato dal 1° gennaio 2007 (M3);

Opta per l'applicazione del previgente regime fiscale in deroga all'art. 11 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 anche sul montante maturato dal 1° gennaio 2007 (M3).

### Documenti allegati:

- **copia di documento identificativo valido;**
- documentazione comprovante il possesso dei necessari requisiti in capo al richiedente

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

<sup>2</sup> Vecchi iscritti godono del privilegio, di poter richiedere la prestazione in forma di capitale indipendentemente dal montante accumulato sulla posizione previdenziale complementare. L'opzione vale però soltanto se in caso di eventuali anticipazioni precedenti avevano optato per il regime fiscale peggiorativo. Se non ci sono state richieste di anticipazione in precedenza, vale l'opzione fiscale scelta nell'attuale modulo. La qualifica di "vecchio iscritto" viene conservata anche dal soggetto iscritto alla data del 28 aprile 1993 a fondi istituiti alla data del 15 novembre 1992 e che abbia successivamente trasferito la propria posizione previdenziale ad altri fondi, a condizione che non abbia riscattato la sua posizione previdenziale.

## NOTE PER LA COMPILAZIONE

La riforma della previdenza complementare attuata con il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto) ha previsto che ai montanti maturati fino al 2006 si continui ad applicare il regime tributario vigente alla predetta data, mentre sul montante accumulato a decorrere dal 2007 è concessa la facoltà all'aderente vecchio iscritto di optare per l'applicazione del nuovo regime civilistico-fiscale previsto dall'articolo 11 del decreto, ovvero per il mantenimento del previgente regime civilistico-fiscale. Di seguito si espongono brevemente le modalità di erogazione delle prestazioni in forma di capitale ai vecchi iscritti:

### Montante maturato fino al 31/12/2000

- regime civilistico – prestazione erogata per l'intero ammontare maturato
- regime fiscale – tassazione separata con applicazione dell'aliquota TFR alle somme maturate al netto dei contributi versati dall'aderente non eccedenti il 4% della retribuzione imponibile fiscale annua a carico del dipendente. Nell'erogazione vengono conguagliate le eventuali anticipazioni precedentemente erogate e riconducibili al capitale maturato fino al 31/12/2000

### Montante maturato dal 01/01/2001 fino al 31/12/2006

Opzione per l'applicazione del nuovo regime civilistico-fiscale previsto dall'art. 11 del Decreto

- regime civilistico – prestazione erogata per l'intero ammontare maturato
- regime fiscale – tassazione separata con applicazione dell'aliquota media calcolata dal Fondo con i criteri dell'aliquota TFR alle somme maturate: al netto dei redditi già assoggettati a tassazione (se si opta per l'applicazione del nuovo regime civilistico-fiscale per il capitale maturato dopo il 01/01/2007). Per redditi già assoggettati si intendono i rendimenti e i contributi eventualmente non dedotti. Nell'erogazione vengono conguagliate le eventuali anticipazioni precedentemente erogate e riconducibili al capitale maturato dal 01/01/2001 fino al 31/12/2006.

Opzione per l'applicazione del previgente regime civilistico-fiscale

- regime civilistico – prestazione erogata per l'intero ammontare maturato
- regime fiscale – tassazione separata con applicazione dell'aliquota media calcolata dal Fondo con i criteri dell'aliquota TFR alle somme maturate: al lordo dei rendimenti e al netto dei contributi non dedotti. Nell'erogazione vengono conguagliate le eventuali anticipazioni precedentemente erogate e riconducibili al capitale maturato dal 01/01/2001 fino al 31/12/2006.

### Montante maturato dal 01/01/2007

Opzione per l'applicazione del nuovo regime civilistico-fiscale previsto dall'art. 11 del Decreto

- regime civilistico – obbligo di convertire in rendita almeno il 50% del montante maturato dal 01/01/2007, salvo il caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del predetto montante sia inferiore al 50% dell'assegno sociale
- regime fiscale – tassazione sostitutiva con applicazione di un'aliquota del 15%, che viene ridotta dello 0,30% per ogni annualità eccedente la quindicesima di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15. La predetta aliquota viene applicata al montante maturato dal 01/01/2007 al netto dei redditi già assoggettati a tassazione come sopra specificati. Nell'erogazione non vengono conguagliate le eventuali anticipazioni precedentemente erogate e riconducibili al capitale maturato dal 01/01/2007

Opzione per l'applicazione del previgente regime civilistico-fiscale

- regime civilistico – prestazione erogata per l'intero ammontare maturato
- regime fiscale – tassazione separata con applicazione dell'aliquota media calcolata dal Fondo con i criteri dell'aliquota TFR alle somme maturate al lordo dei rendimenti e al netto dei contributi non dedotti. Nell'erogazione vengono conguagliate le eventuali anticipazioni precedentemente erogate e riconducibili al capitale maturato dal 01/01/2007